

PROGETTO DI LEGGE

DIRIGENTE

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Art. 1

(Finalità, strumenti ed ambito di applicazione)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del *cyberbullismo* in tutte le sue manifestazioni, prevedendo azioni a carattere preventivo e ponendo in essere strategie di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, oltre che di specifici soggetti che possono esserne più facilmente vittime, con le modalità previste ed indicate negli articoli che seguono.
2. Al fine di garantire un più efficace raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, il Congresso di Stato viene delegato alla stipula di convenzioni che consentano la specifica collaborazione tra le Forze dell'Ordine nazionali e quelle di altri Stati, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, attesa la specificità dei soggetti che possono commettere o subire le condotte di cui al successivo articolo 2 comma 1 lettera a), le quali astrattamente potrebbero configurare autonome fattispecie di reato, introducono un'autonoma ed innovativa disciplina cui risulta possibile ricorrere per garantire una migliore tutela e maggiori garanzie in favore dei soggetti più deboli coinvolti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si indicano le definizioni per i seguenti termini ed espressioni:
 - a) per «*cyberbullismo*» si intende:
 - I. qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto e/o alterazione d'identità, di dati, d'immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione;
 - II. qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga *online* o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo;
 - b) per «*soggetto interessato*» si intende ogni persona fisica minore degli anni diciotto, purché maggiore degli anni quattordici, cui possano essere attribuiti comportamenti riconducibili alle fattispecie meglio indicate alla precedente lettera a);
 - c) per «*soggetto legittimato*» si intendono:
 - I. il minore degli anni diciotto, nel cui interesse l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge può essere richiesta dai genitori, dagli esercenti la potestà genitoriale, dal tutore o da coloro i quali esercitano la tutela sul minore medesimo, in forza di legge o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - II. i fratelli consanguinei, uterini, germani o adottivi del minore degli anni diciotto, se capaci di agire;
 - III. i componenti il nucleo familiare del minore degli anni diciotto, inseriti nello stato di famiglia e così come certificati dall'Ufficiale di Stato Civile, se capaci di agire;
 - IV. i membri del corpo docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado;

Gzetta F. (DNL)

- d) per «gestori di siti internet» si intendono i prestatori di servizi, anche aventi residenza o sede all'estero, che sulla rete internet curano la gestione di contenuti di qualunque natura;
- e) per «contenuto» si intende qualunque tipo di informazione o di dato anche personale, che siano archiviati su supporto fisico, digitale o qualunque altro strumento utilizzabile a tale scopo;
- f) per «Forze dell'Ordine» si intende qualunque corpo di polizia dello Stato, ad ordinamento militare o civile, tra le quali si indicano a mero titolo esemplificativo il Corpo di Polizia Civile, il Corpo della Gendarmeria e la Guardia di Rocca Nucleo Uniformato;
- g) per «peer education» si intende una proposta educativa attraverso la quale, in un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) vengono scelti e formati per svolgere il ruolo di educatore nei confronti degli altri membri del gruppo dai quali, però, sono percepiti come loro simili per età, condizione lavorativa, provenienza culturale, esperienze.

Art. 3

(Tutela della dignità del soggetto legittimato)

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga essersi verificato un episodio di *cyberbullismo* ai sensi della presente legge, può sporgere denuncia innanzi al Tribunale della Repubblica di San Marino, rivolta al Commissario della Legge in qualità di Giudice Inquirente, ovvero alle Forze dell'Ordine che in tal caso dovranno darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
2. Al Giudice Inquirente, unicamente per i fini e le procedure di cui alla presente legge, si applicano le prerogative e si conferiscono le facoltà e gli obblighi già previsti dalla normativa vigente in capo al Giudice Tutelare, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.
3. La denuncia di cui al precedente comma 1 deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte, ove individuate, e ad essa possono essere allegati gli elementi e/o i mezzi di prova comprovanti quanto dichiarato.
4. Il Commissario della Legge, se la denuncia è ritenuta fondata, con proprio provvedimento fissa apposita udienza a porte chiuse ed alla presenza del Procuratore del Fisco, per sentire personalmente il soggetto legittimato, anche qualora si tratti di minore ed in tal caso alla presenza di almeno un esercente la potestà genitoriale ove ritenuto opportuno, che ha la facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
5. Nell'ambito di tale udienza si procede ad un tentativo di individuazione del soggetto interessato, anche in base agli elementi e/o ai mezzi di prova prodotti in atti.
6. Al termine dell'udienza, qualora non sia risultato possibile individuare il soggetto interessato, il Commissario della Legge può richiedere mediante apposito provvedimento l'ausilio delle Forze dell'Ordine, che devono provvedere tempestivamente a fornire, previo svolgimento delle necessarie indagini, le informazioni richieste.
7. Qualora il soggetto interessato venga individuato, il Commissario della Legge fissa apposita udienza a porte chiuse per sentirlo personalmente, con facoltà dell'interessato di essere assistito da difensore, alla presenza del Procuratore del Fisco.
8. Prima di concludere l'udienza e ricorrendo i presupposti di cui al successivo articolo 4, il Commissario della Legge procede seduta stante con l'ammonimento del soggetto interessato, di cui viene fatta menzione nel verbale di udienza.
9. Terminata l'udienza e qualora ritenga ne sussistano i presupposti, il Commissario della Legge emette inoltre provvedimento motivato immediatamente esecutivo, mediante il quale ordina al soggetto interessato la cessazione degli atti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che ritenga essersi verificati nel caso specifico ed assegna un termine di cinque giorni correnti per provvedere

Cesare Fradei (Cesare)

alla cancellazione e rimozione dei contenuti oggetto del procedimento, assegnando altresì d'ufficio tale termine anche nei confronti dei gestori di siti internet individuati.

10. In caso di mancata comparizione in udienza del soggetto interessato individuato, il Commissario della Legge, qualora ritenga ne sussistano comunque i presupposti, procede comunque con l'emissione del provvedimento motivato immediatamente esecutivo di cui al comma precedente.

11. La notifica del provvedimento di cui ai precedenti commi 9 e 10 viene disposta dal Commissario della Legge nei confronti del soggetto interessato ed avviene in persona degli esercenti la potestà genitoriale ovvero di coloro i quali esercitano la tutela sul minore in forza di legge o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

12. Nel caso in cui il soggetto interessato non provveda alla rimozione dei contenuti e nel caso in cui i gestori di siti internet non provvedano alla cancellazione e rimozione dei contenuti entro il termine assegnato dal Commissario della Legge, si configura il reato di cui all'art. 259 del Codice Penale; in tale caso il Commissario della Legge, previa verifica per il tramite delle Forze dell'Ordine del mancato adempimento da parte del soggetto interessato o dei gestori di siti internet, trasmette d'ufficio segnalazione al Giudice competente a decidere nel merito in base ai criteri di assegnazione del lavoro giudiziario.

13. Il Commissario della Legge procede invece con l'archiviazione del fascicolo mediante provvedimento motivato, che deve essere notificato al soggetto legittimato, nei seguenti casi:

- a) qualora non ritenga fondata la denuncia di cui al comma 1;
- b) previa assegnazione ai gestori di siti internet di un termine di cinque giorni correnti per provvedere alla cancellazione e rimozione dei contenuti oggetto del procedimento, applicandosi anche in tal caso il disposto del precedente comma 12, qualora non risulti possibile in alcun modo individuare il soggetto interessato anche a seguito delle indagini svolte dalle Forze dell'Ordine o con qualunque altro mezzo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) qualora il soggetto interessato individuato sia minore degli anni quattordici, rimanendo in ogni caso fatta salva la possibilità per il soggetto legittimato di richiedere risarcimento in sede civile nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale o di coloro i quali esercitano la tutela sul soggetto interessato.

14. Avverso il provvedimento di archiviazione di cui al comma precedente è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso da parte del soggetto legittimato al Giudice di Appello Penale, diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai naturali criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro trenta giorni con provvedimento motivato.

15. Il provvedimento del Giudice di Appello Penale che accoglie motivatamente il ricorso dispone altresì la riapertura della procedura di cui al presente articolo e manda al Magistrato Dirigente per l'assegnazione del fascicolo ad altro Giudice Inquirente.

16. In caso di ammonimento il Commissario della Legge, con il separato provvedimento emesso al termine dell'udienza di cui ai precedenti commi 9 e 10, condanna altresì il soggetto interessato alla refusione delle spese sostenute dal soggetto legittimato e liquida una provvisionale, rimettendo ogni ulteriore accertamento all'eventuale giudizio in sede civile. Lo stesso provvedimento porta altresì la condanna del soggetto interessato al risarcimento delle spese processuali e giudiziali.

17. Il provvedimento di cui ai precedenti commi 9 e 10 è appellabile dal soggetto interessato ai sensi degli articoli 186 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

Art. 4

(Ammonimento del minore)

1. L'ammonimento è uno strumento di prevenzione, destinato esclusivamente al minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici quale autore di atti di *cyberbullismo*, volto ad evitare che le medesime condotte vengano ripetute.

Czeke (Dtu)

2. Una volta accertata la capacità di intendere e di volere del minore, il Commissario della Legge procede con l'ammonimento, che consiste nel richiamo orale rivolto al soggetto interessato, al quale viene esposta e motivata la gravità delle condotte poste in essere e che viene formalmente diffidato dal tenere ulteriormente tale comportamento contro legge.

3. Qualora tuttavia il Commissario della Legge ravvisi la necessità, in ragione della modalità e/o gravità e/o frequenza delle condotte poste in essere dal minore ritenuto imputabile, di perseguire le medesime quali specifiche ed autonome fattispecie di reato, trasmette d'ufficio segnalazione al Giudice competente a decidere nel merito in base ai criteri di assegnazione del lavoro giudiziario e l'ammonimento non trova applicazione.

4. Gli effetti dell'ammonimento, in mancanza di recidiva, cessano al compimento della maggiore età previa riabilitazione disposta dal Commissario della Legge con Decreto, a seguito di apposta istanza depositata dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 117 del Codice Penale.

5. In caso di recidiva e ricorrendone i presupposti di legge, oltre a configurarsi il reato di cui all'art. 259 del Codice Penale, il Commissario della Legge potrà disporre con provvedimento motivato che il soggetto interessato venga sottoposto ad attività riparatorie o di utilità sociale da parte del Servizio Minori, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 9.

6. L'ammonimento non viene menzionato nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta di privati.

Art. 5

(Obblighi di segnalazione)

1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyberbullismo*, anche su segnalazione del personale scolastico docente e non docente, ne informa tempestivamente le Forze dell'Ordine e gli esercenti la potestà genitoriale sul soggetto legittimato di cui alla presente legge, attivando altresì, nel rispetto delle proprie competenze e prerogative, adeguate azioni di carattere educativo e preventivo.

2. Il Servizio Minori, le Forze dell'Ordine e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia pubblica che privata, sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria, nelle forme previste dal precedente articolo 3 comma 3, gli atti di *cyberbullismo* di cui vengano a conoscenza per ragioni del loro ufficio o professione.

3. La segnalazione non comporta violazione del segreto d'ufficio e professionale e l'Autorità Giudiziaria è tenuta a garantire che la segnalazione e gli atti del procedimento vengano mantenuti riservati.

Art. 6

(Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo)

1. È istituito il Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo, (TPCC), del quale fanno parte con mandato triennale:

- a) un rappresentante nominato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, che ne coordina e dirige i lavori;
- b) un rappresentante nominato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura;
- c) un rappresentante nominato dalla Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale;
- d) un rappresentante nominato dal Servizio Minori;
- e) un rappresentante nominato da associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, oltre che nelle tematiche di genere;
- f) un rappresentante nominato da associazioni con comprovata esperienza in servizi di *social networking*;

Greta Fadda (D.D.)

- g) un rappresentante nominato da associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*;
 - h) un rappresentante nominato da associazioni studentesche;
 - i) il coordinatore del Gruppo per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* di cui al successivo articolo 8 comma 4.
2. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 7
(Piano di azione integrato)

1. Il TPCC redige, entro novanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo* ed incarica le Forze dell'Ordine per una raccolta di dati finalizzata al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni per una migliore tutela dei minori.
2. Al piano di cui al precedente comma 1 deve essere allegato un Codice di Regolamentazione redatto dal TPCC per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, a cui devono attenersi in particolare i gestori di siti internet e gli operatori che forniscono servizi di *social networking* sul territorio sammarinese.
3. Il Codice di Regolamentazione deve essere sottoposto ad aggiornamento periodico, almeno una volta ogni due anni, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal TPCC.
4. Il piano di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio, in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa, anche in collaborazione con soggetti privati ed associazioni.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 2021, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura trasmette al Consiglio Grande e Generale una relazione sulle attività svolte dal TPCC.

Art. 8
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 comma 1, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, e provvede al loro aggiornamento con cadenza annuale.
2. Le linee di orientamento di cui al precedente comma 1 devono includere:
 - a) la formazione costante del personale docente scolastico;
 - b) la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che diano disponibilità ed abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole;
 - c) la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
3. Ogni ordine di scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi per tali iniziative della collaborazione delle Forze dell'Ordine, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Greta Forte (DITL)

4. I referenti sopra individuati compongono il Gruppo per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* ed individuano, tra loro, un coordinatore.
5. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura promuove ed organizza:
 - a) l'emissione di bandi, almeno uno ogni due anni, per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da ogni ordine di scuola, anche in collaborazione con il Servizio Minori, le Giunte di Castello, le Forze dell'Ordine, associazioni e fondazioni, relativi alla realizzazione sul territorio di azioni volte al contrasto del *cyberbullismo* e all'educazione alla legalità, nonché a favorire tra i minori comportamenti virtuosi e di contrasto del fenomeno, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione;
 - b) eventi ed incontri di sensibilizzazione rivolti ai genitori dei ragazzi che frequentano le scuole del territorio, aventi ad oggetto l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie informatiche.
6. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili, promuovono quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, la conoscenza delle problematiche connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali.

Art. 9

(Progetti di sostegno e recupero)

1. Il Servizio Minori, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di cui alla presente legge, promuove specifici progetti volti a sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori che abbiano realizzato tali condotte.
2. Viene demandata al Congresso di Stato l'emanazione di apposito decreto delegato che preveda la regolamentazione delle attività rieducative di cui al comma precedente, nonché le eventuali sanzioni in caso di mancato e spontaneo adempimento alle prescrizioni del Servizio Minori da parte dei soggetti che abbiano posto in essere atti di *cyberbullismo*.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Czeszo Forte (DZU)